Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 18 luglio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1984, n. **324.**

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489 . . . . Pag. 5939

LEGGE 10 luglio 1984, n. **325.**

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario. Pag. 5939

LEGGE 16 luglio 1984, n. **326.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270. Pag. 5940

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **327.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari . . . . Pag. 5943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **328.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 5943

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **329.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia . . . . Pag. 5944

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1984, n. **330.**

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 Pag. 5944

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 2 dicembre 1983.

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici . . . . . . Pag. 5945

Ministero delle finanze

DECRETO 14 luglio 1984.

Aumento del saggio di interesse vigente per i pagamenti posticipati dei diritti doganali presso la dogana di Trieste. Pag. 5947

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Giovanna Antida Thouret », in Roma. Pag. 5947

DECRETO 9 aprile 1984, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Rosa da Lima », in Torino . . Pag. 5947

DECRETO 9 aprile 1984, n. **333.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo », in Latina . Pag. 5947

DECRETO 9 aprile 1984, n. **334.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa don Bosco delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Triuggio . . . Pag. 5947

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Autorizzazione al Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro S.r.l., in Torino, all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti. Pag. 5948

Annullamento, a seguito della dichiarazione di fallimento, del decreto ministeriale 1° agosto 1983 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa di lavoro veneto lombarda - Co.Ve.Lo. a r.l., in Verona . . Pag. 5948

Ministero dei lavori pubblici: Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comue di Palermo . . . . . . Pag. 5948

Ministero della pubblica istruzione:

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare alcuni immobili . . . . . Pag. 5948

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare alcuni immobili . . . . Pag. 5948

Autorizzazione all'associazione « American School of Milan », in Milano, ad accettare alcune donazioni Pag. 5948

Autorizzazione all'Università degli studi di Cagliari ad acquistare un immobile . . . . Pag. 5948

Ministero della sanità: Revoca di decreto concernente la specialità medicinale denominata « Fungizone per fleboclisi » (iniettabile) . . . . Pag. 5948

CIRCOLARI

Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica

CIRCOLARE 9 luglio 1984.

Legge 17 febbraio 1982, n. 46. Integrazioni al regolamento concernente: « Contributi concessi alle piccole e medie industrie a valere sul "Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dall'art. 4 della legge n. 46/82", allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in data 14 maggio 1982 ». Pag. 5949

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli, a undici posti, elevati a diciassette, di commesso nel ruolo del personale ausiliario Pag. 5950

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso a quattro posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università dell'Aquila . . . Pag. 5950

Diario prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università « La Sapienza » di Roma . . . . Pag. 5950

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università della Tuscia di Viterbo . . . . Pag. 5950

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato: Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania . . . . . . Pag. 5951

Azienda nazionale autonoma delle strade: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna . . . . Pag. 5951

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA Pag. 5951

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1984, n. **324**.

Modifiche alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, quale modificata dalla legge 30 luglio 1973, n. 489.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1973, n. 489, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono reclutati col grado di sottotenente:

a) dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato il corso dell'Accademia stessa, stabilito dalla tabella annessa alla presente legge;

b) dagli ufficiali inferiori di complemento dell'Arma dei carabinieri, i quali, compiuto il servizio di prima nomina, abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

c) dai marescialli in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri che abbiano superato l'apposito concorso per titoli ed esami;

d) dai brigadieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri muniti di uno dei titoli di studio prescritti per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia, che abbiano maturato sette anni di anzianità nel grado e superato l'apposito concorso per titoli ed esami. Gli interessati devono essere in possesso del predetto requisito di anzianità il 31 ottobre dell'anno in cui si svolge il concorso.

I vincitori dei concorsi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, dopo la nomina a sottotenente in servizio permanente, frequentano il corso applicativo previsto dalla tabella annessa alla presente legge.

Alla fine del corso applicativo viene determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per ciascuna delle forme di reclutamento di cui al primo comma del presente articolo è stabilito di volta in volta con determinazione del Ministro della difesa.

I posti da assegnare alle forme di reclutamento di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* non possono superare complessivamente la metà di quelli messi a concorso nello stesso anno per gli allievi dell'Accademia ».

Art. 2.

L'articolo 10 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, è sostituito dal seguente:

« Per la nomina ad ufficiale degli aspiranti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del precedente articolo 9 valgono gli stessi limiti di età stabiliti dall'articolo 8. Per gli aspiranti di cui alla lettera *d)* il limite di età è fissato a 40 anni ».

Art. 3.

Nel quadro 1 della tabella annessa alla legge 18 dicembre 1964, n. 1414, quale modificato dall'articolo 2 della legge 30 luglio 1973, n. 489, il terzo comma della colonna « Titolo del corso » è sostituito dal seguente:

« Corso applicativo per marescialli e brigadieri nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 10 luglio 1984, n. **325**.

Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, fissato in L. 601.500.000 con la legge 8 agosto 1980, n. 433, viene elevato a L. 2.800.000.000 a partire dal 1° gennaio 1984.

Art. 2.

E' autorizzata la concessione, in favore dell'Istituto di cui al precedente articolo 1, di un contributo straordinario di L. 1.500.000.000 per il completamento della palazzina uffici e per la sistemazione del nuovo Centro di idrodinamica ai fini dell'unificazione della sede dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

All'onere di L. 2.198.500.000 derivante dall'attuazione del precedente articolo 1, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 2802 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1984 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere di L. 1.500.000.000, derivante dall'attuazione del precedente articolo 2, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1983, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — SPADOLINI — GORIA — CARTA

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 16 luglio 1984, n. 326.

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono modificati nel senso che le immissioni in ruolo, ivi previste, sono disposte gradualmente, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985.

Gli aventi titoli all'immissione in ruolo ai sensi dei medesimi articoli 27, secondo comma, 31, secondo comma, e 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono scegliere, sulla base del titolo di abilitazione, ove prescritto, o, negli altri casi, del titolo di studio, soltanto una graduatoria in cui chiedere l'iscrizione, nell'ambito di una delle province in cui essi hanno prestato il servizio che dà titolo all'immissione in ruolo.

Essi possono altresì chiedere l'iscrizione in una seconda graduatoria di altra provincia, nella quale si inscriranno dopo l'ultimo aspirante, conservando comunque la posizione acquisita nella prima graduatoria.

Gli insegnanti compresi nelle graduatorie provinciali compilate ai fini dell'immissione in ruolo prevista dal presente articolo, hanno precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee della provincia in cui hanno presentato domanda ai sensi del precedente secondo comma, sulla base della posizione occupata nelle graduatorie provinciali e, rispettivamente, di istituto, nelle quali ciascuno dei predetti insegnanti si trovi incluso.

Per i docenti di cui all'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, la scelta delle graduatorie è operata con riferimento a due qualsiasi province di gradimento degli interessati.

Art. 2.

Nell'articolo 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, la consistenza complessiva delle dotazioni organiche, sulla quale va calcolato l'incremento percentuale medio del 5 per cento, è quella dell'anno scolastico precedente.

Art. 3.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo, nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi, i quali siano in possesso dell'abilitazione, ove prescritta, ovvero la conseguano nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo nell'ambito della provincia in cui hanno prestato servizio o nell'ambito di altra provincia di loro scelta, secondo le medesime modalità di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1, e sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Essi sono collocati, dopo l'ultimo iscritto, nelle graduatorie provinciali, di cui agli articoli 27, 31 e 38 della legge medesima, rispettivamente per la scuola materna, per la scuola elementare e per la scuola secondaria, i licei artistici e gli istituti d'arte statali.

Il disposto di cui al precedente comma si applica, alle medesime condizioni, anche a coloro cui siano state conferite supplenze annuali presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1981, n. 392. Per la scelta della provincia si applica l'ultimo comma del precedente articolo 1.

Art. 4.

Gli insegnanti in servizio non di ruolo nell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, presso i Conservatori di musica, le Accademie di belle arti e le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, con nomina di durata annuale, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo, in ambito nazionale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1984-1985, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base dei punteggi a loro attribuiti nelle graduatorie relative al conferimento delle supplenze.

Art. 5.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono sostituiti dai seguenti:

« I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Per le classi di concorso relative a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di

ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione ».

All'articolo 3 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni e le sottocommissioni giudicatrici, rinunciatari o decaduti dalla nomina, provvede l'ufficio scolastico preposto allo svolgimento delle procedure concorsuali ».

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi ».

L'articolo 9 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'articolo 7 della presente legge, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono scelti per sorteggio tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente delle predette commissioni giudicatrici non può essere, di regola, conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive nella medesima sede.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del quinto e sesto comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della presente legge.

Per i concorsi relativi a particolari discipline, in caso di mancanza di docenti titolari dell'insegnamento, la nomina può essere conferita a docenti di ruolo titolari dell'insegnamento di discipline affini, ovvero, ove ciò non sia possibile, a persone esperte estranee alla scuola ».

Art. 6.

Gli articoli 33, 34 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, si intendono riferiti anche ai docenti incaricati dei corsi straordinari dei Conservatori di musica.

Art. 7.

Gl insegnanti già in possesso del titolo di abilitazione alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano prestato servizio nella scuola materna per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-1975 all'anno scolastico 1977-1978 a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale e per un ulteriore anno nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-1975 e l'anno scolastico 1980-1981 incluso, a seguito di assunzione per completamento d'orario delle sezioni di scuola materna statale ovvero a seguito di conferimento di supplenze, ancorché ad orario non intero, sono immessi in ruolo, gradualmente, a partire dall'anno scolastico 1984-1985 nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, nell'ordine in cui sono collocati in apposita graduatoria da compilare sulla base del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Le nomine in ruolo di cui al precedente comma sono disposte con priorità rispetto alle nomine da effettuare nei confronti di coloro i quali sono inclusi nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270.

E' valida l'ammissione alla sessione riservata degli esami di abilitazione indetta ai sensi dell'articolo 25 della legge 20 maggio 1982, n. 270, dei docenti in possesso dei requisiti di servizio di cui al precedente primo comma.

Art. 8.

L'organico del personale non docente degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, è determinato secondo i criteri previsti dalla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, purché ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

Art. 9.

Nelle determinazioni degli organici del personale non insegnante secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, agli istituti tecnici per il turismo si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti tecnici commercia-

li; agli istituti professionali alberghieri si applicano le tabelle organiche previste per gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, purché ciò non determini aumenti delle dotazioni organiche provinciali.

Art. 10.

I trasferimenti a domanda del personale docente e direttivo sono disposti anche su posti lasciati vacanti a seguito del collocamento fuori ruolo, del comando o dell'esonero dal servizio dei titolari, purché tali posizioni di stato siano di durata annuale e siano note allo inizio dello svolgimento delle operazioni di trasferimento.

I trasferimenti sui posti di cui al precedente comma sono disposti limitatamente all'anno scolastico cui si riferisce la vacanza. Essi sono prorogati di ufficio qualora la vacanza stessa venga a protrarsi anche all'anno scolastico successivo.

Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere chiesto dagli interessati in via subordinata al non accoglimento della domanda di trasferimento definitivo. L'eventuale proroga potrà essere disposta soltanto se l'interessato non chieda ed ottenga il trasferimento definitivo.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede secondo i medesimi criteri seguiti per i trasferimenti a domanda definitivi.

I docenti trasferiti ai sensi del presente articolo rimangono titolari delle rispettive sedi di provenienza, alle quali sono restituiti nel caso in cui venga meno la disponibilità dei posti in cui sono stati trasferiti. I posti delle sedi di provenienza possono essere assegnati, per trasferimento, ai sensi del presente articolo.

Il presente articolo non si applica ai trasferimenti relativi all'anno scolastico 1984-1985.

Art. 11.

Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è inserito il comma seguente:

« L'articolo 79, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si deve intendere nel senso che, per i comandi disposti presso enti o associazioni aventi personalità giuridica, la spesa per le retribuzioni spettanti al personale comandato rimane a carico del bilancio dello Stato ».

Allo stesso modo è da intendere l'articolo 14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, per la spesa relativa alle retribuzioni spettanti al personale utilizzato presso istituzioni, enti ed associazioni, diversi dagli organi dell'amministrazione scolastica.

Art. 12.

Ai fini della partecipazione ai concorsi da indire in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici che saranno indetti in applicazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si prescinde, in prima applicazione, a favore del personale di concetto di segreteria che abbia prestato servizio in qualità di supplente annuale successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 maggio 1982, n. 270, dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.

Le abilitazioni all'insegnamento nelle scuole speciali conseguite in applicazione delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, sono valide per i corrispondenti insegnamenti compresi nelle vigenti classi di abilitazione.

Le corrispondenze degli insegnamenti di cui al precedente comma sono determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 14.

Nei diplomi di licenza della scuola media non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di *handicaps.*

Art. 15.

I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.

Art. 16.

Ai concorsi riservati a posti di personale non docente indetti in applicazione dell'articolo 48 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono ammessi a partecipare anche i supplenti annuali negli anni scolastici 1981-1982 o 1982-1983, con nomina conferita dal provveditore agli studi, ai fini dell'accesso al ruolo cui si riferisce il servizio prestato in qualità di supplente.

Art. 17.

Ai fini dell'ammissione al primo concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente, da indire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, non si applica il limite massimo di età previsto dalla legge 3 giugno 1978, n. 288, nel computo dei benefici previsti per la elevazione del limite di età, che non potrà comunque superare i 50 anni.

Art. 18.

Per la copertura dei posti di insegnamento di scuola materna nei ruoli della regione Valle d'Aosta, da istituire in conseguenza della soppressione di scuole materne comunali da parte del comune di Aosta, la regione può indire un apposito concorso per titoli ed esami, riservato ai docenti in servizio nelle predette scuole comunali. Il concorso sarà espletato secondo le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La nomina in ruolo dei vincitori del concorso, di cui al precedente comma, decorrerà dalla data di istituzione dei posti; al personale medesimo il servizio di insegnamento prestato prima della nomina nel ruolo regionale sarà riconosciuto nei limiti e alle condizioni previsti dalle norme in vigore.

Art. 19.

All'articolo 27, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole: « o 1980-1981 », « nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 » e « nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « 1980-81 o 1981-82 », « nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 » e « nel settennio antecedente alla data del 1° settembre 1982 ».

All'articolo 31, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-1981 », « nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980 » e « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «1980-81 o 1981-82 », « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » e « nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 ».

All'articolo 38, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-1981 », « nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980 » e « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « 1980-81 o 1981-82 », « nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981 » e « nel settennio antecedente alla data del 10 settembre 1982 ».

All'articolo 48, secondo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, le parole « o 1980-1981 » e « nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980 » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « 1980-81 o 1981-82 » e « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 ».

All'articolo 13, terzo comma, della legge 25 agosto 1982, n. 604, le parole « e 1980-81 » e « nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980 » sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: « 1980-81 e 1981-82 » e « nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981 » e, dopo le parole « alla data del 9 settembre 1981 », sono aggiunte le seguenti: « o alla data del 9 settembre 1982 ».

Art. 20.

La richiesta ai fini del mantenimento ad esaurimento nell'assegnazione ai compiti svolti, di cui al quarto comma dell'articolo 63 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è effettuata dalle USL qualora trattasi di personale utilizzato presso le predette USL in attuazione della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, di istituzione del Servizio sanitario nazionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1984

PERTINI

CRAXI — FALCUCCI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **327.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 56, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

puericultura prenatale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 328.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 129 all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della prima facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto l'insegnamento di « fisiopatologia delle malattie chirurgiche del torace ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. **329.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Brescia, approvato con il decreto sopraindicato, è modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 29 nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento di « statistica metrica e biometria ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1984
Registro n. 39 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 1984, n. 330.

Determinazione del costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1983 risulta diverso per le regioni centrosettentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della predetta legge n. 10;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1984;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 è determinato in L. 770.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1983 è determinato in lire 700.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera *a*) dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera *c*) dell'art. 22;

d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b*), per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d*) dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1984

PERTINI

CRAXI — NICOLAZZI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1984
Atti di Governo, registro n. 50, *foglio n.* 31

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 dicembre 1983.

Istituzione del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra lavoratori e lavoratrici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474, concernente le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, concernente la parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;

Viste le direttive del Consiglio delle Comunità europee del 10 febbraio 1975, del 9 febbraio 1976, del 19 dicembre 1978, concernenti rispettivamente: parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile; parità di trattamento fra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro; parità di trattamento fra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, recepite nel nostro ordinamento dalla precitata legge n. 903;

Viste le convenzioni dell'O.I.L.: n. 100 sulla parità di retribuzione, ratificata con legge 22 maggio 1956, n. 741, e n. 156 concernente la parità di opportunità e di trattamento per i lavoratori dei due sessi: lavoratori con responsabilità familiari, nonché la analoga raccomandazione n. 165, adottate nel 1981;

Vista la convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979;

Visti in particolare gli articoli 6 delle direttive (CEE) 9 febbraio 1976 e 19 dicembre 1978, nonché l'art. 2 della convenzione delle Nazioni Unite del 18 dicembre 1979, già citate, i quali sul punto specifico strumentale per il perseguimento della effettiva parificazione delle lavoratrici e dei lavoratori richiamano l'impegno dei Governi dei Paesi membri ad istituire, costituire ed assicurare il funzionamento di appositi comitati;

Visto lo studio comparativo del 30 dicembre 1981 effettuato dal Consiglio d'Europa sui diversi meccanismi adottati dagli Stati membri per promuovere l'uguaglianza tra donne e uomini, studio dal quale è possibile desumere che, tra quelle prescelte dai vari Paesi, la soluzione maggiormente rispondente al perseguimento degli obiettivi previsti risulta essere costituita dai comitati interministeriali;

Ravvisato che tale forma costituisce anche una soluzione istituzionale sui generis compatibile con quanto previsto dai precitati impegni internazionali e comunitari;

Ritenuta l'indifferibilità di portare ad effetto tale soluzione, postulata anche da numerose altre risoluzioni adottate dai vari organismi internazionali istituzionali;

Considerata l'urgenza, in rapporto alla non adeguata realizzazione dell'effettiva parità di opportunità per le donne, di dotarsi di uno strumento di conoscenza, analisi ed intervento specifico da parte della pubblica amministrazione, coordinando a tal fine l'attività di proposta legislativa e di partecipazione alle iniziative prese a livello internazionale e comunitario;

Sentite le organizzazioni sindacali ed i movimenti femminili interessati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, concernente i compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Visti i decreti ministeriali 8 ottobre 1982 e 2 agosto 1983 concernenti rispettivamente la istituzione e la costituzione del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

E' istituto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità fra i lavoratori e lavoratrici.

Esso persegue gli obiettivi di garantire la rimozione delle discriminazioni e di ogni ostacolo di fatto limitativo della effettiva uguaglianza in materia di lavoro fra cittadini anche di sesso diverso e di promuovere l'accesso al lavoro e la progressione professionale delle donne.

Art. 2.

Competenze

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, il comitato svolge le seguenti funzioni:

a) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative all'attuazione dei principi di parità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, indicando le iniziative, azioni ed i mezzi da attivare per rimuovere le discriminazioni e gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza;

b) verificare in modo continuativo e sistematico lo stato di applicazione della legislazione di parità e le condizioni di impiego delle donne, a tal fine promuovendo e coordinando le iniziative ritenute idonee;

c) formulare proposte per lo sviluppo ed il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni di legge in vigore;

d) elaborare codici di comportamento, previa consultazione delle parti sociali, diretti a specificare le regole di condotta conformi alla parità e ad individuare le manifestazioni,, anche indirette, della discriminazione;

e) esprimere pareri sulle iniziative di riforma normativa riguardanti, direttamente o indirettamente, la condizione della donna rispetto al lavoro;

f) operare per la rimozione delle forme di discriminazione rilevate e di quelle denunciate, anche individualmente:

proponendo le soluzioni delle controversie;

promuovendo, nelle sedi competenti, tentativi di conciliazione tra le parti;

fornendo pareri e consulenza tecnica ai soggetti discriminati o alle loro organizzazioni;

pubblicizzando adeguatamente l'attività di rimozione delle discriminazioni;

g) esprimere parere, su richiesta dei Ministeri competenti, sulle questioni inerenti all'applicazione delle norme vigenti in materia di parità fra lavoratori e lavoratrici;

h) assicurare e promuovere, eventualmente designando propri delegati, un'adeguata rappresentanza delle donne nelle commissioni e negli organismi pubblici internazionali, nazionali e locali, competenti in materia di lavoro e formazione professionale, aventi rilevanza per le finalità del comitato;

i) fornire parere sulle linee di orientamento, azioni ed inziative — eventualmente concordate tra le parti interessate e le autorità governative responsabili — rispettivamente da esprimere ovvero da promuovere presso gli organismi istituzionali internazionali o comunitari per la realizzazione degli obiettivi di parità di trattamento e uguaglianza di opportunità;

l) raccogliere e diffondere tutte le informazioni concernenti l'attività del comitato rilevanti per la condizione femminile.

Art. 3.

Potestà di accertamento

Il comitato, per l'espletamento dei suoi compiti, può richiedere dati e promuovere indagini per il tramite degli ispettorati del lavoro e, su richiesta o autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, far effettuare sopralluoghi per l'accertamento diretto dei fatti, circostanze e notizie utili per integrare le conoscenze generali dell'andamento del fenomeno.

Art. 4.

Composizione

Il comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

Il comitato può, al suo interno, nominare uno o più vice-presidenti e costituire gruppi di lavoro.

Il comitato è composto dal direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o da un funzionario dirigente dallo stesso delegato, e dai seguenti esperti:

(*Omissis*).

Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta del comitato, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici e privati, nonché persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

Art. 5.

Il comitato si avvale di un ufficio di segreteria costituito presso la divisione V della Direzione generale dei rapporti di lavoro.

Art. 6.

I decreti ministeriali 8 ottobre 1982 e 2 agosto 1983 concernenti rispettivamente l'istituzione e la costituzione del comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e di opportunità delle lavoratrici, sono abrogati.

Art. 7.

Gli oneri conseguenti al funzionamento del comitato e dei gruppi di lavoro, nonché al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione, gravano sul cap. 1093 del bilancio di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nella misura di L. 30.000.000 (trentamilioni) per il 1984.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1983

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1984
Registro n. 11 *Lavoro, foglio n.* 26

(3733)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 luglio 1984.

Aumento del saggio di interesse vigente per i pagamenti posticipati dei diritti doganali presso la dogana di Trieste.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 15 settembre 1922, n. 1356, il quale ha esteso la legge ed il regolamento doganale del Regno ai territori ad esso annessi in virtù della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e della legge 19 dicembre 1930, n. 1778;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, con il quale furono approvate le norme di attuazione concernenti il credito doganale nei territori anzi citati;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale predetto il quale stabiliva che sulle somme ammesse al credito doganale venisse percepito l'interesse in ragione del quattro e mezzo per cento annuo;

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1937, n. 4178, 12 aprile 1940, 13 aprile 1977, n. 1476 e 27 giugno 1981, n. 3226, con i quali detto saggio di interesse venne rispettivamente elevato al cinque per cento al sei per cento, al dieci per cento, e al diciassette per cento annui;

Ritenuta la necessità di aggiornare il saggio di interesse all'attuale mercato in materia;

Decreta:

Art. 1.

Il saggio degli interessi applicabili alle somme relative ai diritti doganali ammessi a pagamento posticipato, concesso, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 18 giugno 1923, n. 7207, agli operatori presso la dogana di Trieste, viene ridotto al dodici per cento annuo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 luglio 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

(3778)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 9 aprile 1984, n. **331.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Giovanna Antida Thouret », in Roma.

N. 331. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° giugno 1980, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni 10 giugno 1983, relativo all'erezione della parrocchia di « Santa Giovanna Antida Thouret », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 190

DECRETO 9 aprile 1984, n. **332.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Rosa da Lima », in Torino.

N. 332. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Torino 15 settembre 1982, integrato con altro decreto 12 gennaio 1983 e con una dichiarazione 18 gennaio stesso anno, relativo all'erezione della parrocchia di « S. Rosa da Lima », in Torino.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 191

DECRETO 9 aprile 1984, n. **333.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo », in Latina.

N. 333. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Terracina, Latina, Priverno e Sezze 25 maggio 1971, integrato con due dichiarazioni 14 e 20 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Paolo », in Latina.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 196

DECRETO 9 aprile 1984, n. **334.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa don Bosco delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Triuggio.

N. 334. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa denominata « Casa don Bosco delle figlie di Maria Ausiliatrice », in Triuggio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1984
Registro n. 23 *Interno, foglio n.* 192

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione al Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro S.r.l., in Torino, all'esercizio della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1984, il Centro diagnostico Cernaia medicina del lavoro - C.D.C. S.r.l. di Torino, è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, ad esercitare, quale istituto autorizzato, la sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

(3654)

Annullamento, a seguito della dichiarazione di fallimento, del decreto ministeriale 1° agosto 1983 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa di lavoro veneto lombarda - Co.Ve.Lo. a r.l., in Verona.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1984 è stato annullato, a seguito della dichiarazione di fallimento, il decreto ministeriale 1° agosto 1983 con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società Cooperativa di lavoro veneto lombarda - Co.Ve.Lo. a r.l., in Verona, e il dott. Ferrari Wilmo, nato a Roverbella (Mantova) il 7 febbraio 1948, ne è stato nominato commissario liquidatore.

(3615)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Palermo

Con decreto 24 maggio 1984, n. 1211, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del canale Passo di Rigano, segnato nel catasto del comune di Palermo, al foglio n. 32 mappale 510/b di mq 95, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 ottobre 1983, in scala 1:500 dall'ufficio tecnico erariale di Palermo che fa parte integrante del citato decreto.

(3431)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Genova 24 maggio 1984, n. 587/P, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad acquistare dalla sig.ra Ambretta Impiccini, per la somma di L. 300.000.000, quattro appartamenti siti in via Balbi n. 30, destinati a sede della biblioteca e degli istituti della facoltà di giurisprudenza.

(3336)

Autorizzazione all'Università degli studi di Trieste ad acquistare alcuni immobili

Con decreto del prefetto della provincia di Trieste 12 maggio 1984, n. 1-14/6/604 - Div. II, l'Università degli studi di Trieste è stata autorizzata ad acquistare dall'amministrazione provinciale di Trieste, per la somma di L. 725.000.000, le unità immobiliari denominate N, O, P, Q, site in Trieste nel comprensorio dell'ex ospedale psichiatrico di S. Giovanni, per l'ampliamento delle facoltà di scienze e ingegneria.

(3337)

Autorizzazione all'associazione « American School of Milan » in Milano, ad accettare alcune donazioni

Il prefetto di Milano, con decreto 12 maggio 1984, protocollo n. 2926 - Div. 1ª, ha autorizzato l'associazione « American School of Milan », in Noverasco di Opera, ad accettare le seguenti donazioni:

Chemical Bank	L.	7.000.000
Reeves S.p.a.	»	1.000.000
Banca d'America e d'Italia	»	3.000.000
C.G.E.	»	25.000.000
Elizabeth Arden S.p.a.	»	2.000.000
Citibank	»	5.000.000
Price Waterhouse	»	1.000.000
Laboratori Winthrop S.p.a.	»	1.500.000
Johnson & Higgins S.p.a.	»	2.000.000
C.G.E.	»	2.000.000
3M Italia	»	12.000.000
Morgan Guaranty Trust	$	3.500
Governo U.S.A.	»	15.000
Governo U.S.A.	»	15.000
Governo U.S.A.	»	1.000

(3338)

Autorizzazione all'Università degli studi di Cagliari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Cagliari 23 febbraio 1984, n. 1523, l'Università degli studi di Cagliari è stata autorizzata ad acquistare, per la somma di L. 1.476.780.000, un fabbricato sito in Cagliari, viale Frà Ignazio da Laconi, 76-78, già sede della facoltà di scienze politiche e di economica e commercio.

(3339)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di decreto concernente la specialità medicinale denominata « Fungizone per fleboclisi » (iniettabile)

Con decreto ministeriale 6 giugno 1984 è stato revocato il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, n. 6937/R, relativamente alla specialità medicinale denominata « Fungizone per fleboclisi » (iniettabile) nella confezione flacone da mg 50 di polvere liofilizzata × ml 15. Detta specialità medicinale resta pertanto registrata al n. 15050 a nome della ditta E.R. Squibb and Sons Inc. di Princeton - New Jersey (U.S.A.) rappresentata in Italia dalla ditta Squibb S.p.a. di Roma.

(3647)

CIRCOLARI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

CIRCOLARE 9 luglio 1984.

Legge 17 febbraio 1982, n. 46. Integrazioni al regolamento concernente: « Contributi concessi alle piccole e medie industrie a valere sul "Fondo speciale per la ricerca applicata, istituito presso l'Istituto mobiliare italiano (I.M.I.), con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, previsti dall'art. 4 della legge n. 46/82", allegato al decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in data 14 maggio 1982 ».

Ad integrazione del regolamento, allegato al decreto ministeriale 14 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 27 luglio 1982 ed al fine di fornire chiarimenti in ordine all'applicazione della legge richiamata in oggetto, si comunica quanto segue:

1) Oltre alla documentazione richiesta nel foglio notizie, allegato al regolamento sopracitato ed ai fini della successiva erogazione, l'impresa richiedente deve presentare:

a) certificato rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro da cui risulti il numero dei dipendenti;

b) situazione patrimoniale, alla data più recente possibile, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, onde calcolare il capitale investito, ricavato dalla differenza fra i valori delle immobilizzazioni tecniche e quelli del fondo ammortamenti;

c) dichiarazione, nella forma sostitutiva di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante:

il numero dei dipendenti ed il capitale investito per ciascuna impresa che detiene quote nel capitale o che è partecipata;

che l'impresa richiedente ha rispettato, fin dall'inizio della ricerca, gli obblighi di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

la non esistenza di legami economico-finanziari con il laboratorio al quale la richiedente affida la ricerca, tali da configurare l'appartenenza al medesimo gruppo industriale;

gli estremi fiscali della richiedente, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

che l'impresa ha presentato richiesta di iscrizione all'anagrafe delle ricerche, presso il Ministero della pubblica istruzione, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nel caso che la richiedente risulti già iscritta, ne indichi il numero di iscrizione;

d) certificato del tribunale attestante:

la vigenza della richiedente;

i rappresentanti legali ed i relativi poteri;

e) copia autentica dello statuto vigente o patti sociali;

f) breve nota illustrativa, con la valutazione dei risultati conseguiti dalla ricerca ed una previsione per la relativa utilizzazione a breve termine, in vista della relazione trimestrale che l'I.M.I. deve presentare, ai sensi dell'art. 8 del sopracitato regolamento;

g) esposizione analitica delle spese per varie voci (es. personale, comprese spese generali e relative ore complessive o mesi/uomo; materiali ed attrezzature, quote d'uso; uso di calcolatore) e/o per capitoli (es. indagine preliminare; studio e progetto; realizzazione dei prototipi; sperimentazione). Tale esposizione analitica deve essere sufficiente, comunque, a fornire gli elementi per un giudizio di congruità riguardo alla spesa complessiva e ad individuare l'ammontare di spese eventualmente non ammissibili, in quanto relative a recuperi.

2) La fattura quietanza, in copia dell'originale, anche per autentica notarile, deve pervenire all'I.M.I., o alle sedi periferiche dell'Istituto, a pena di decadenza, nei termini prescritti, cioè entro due mesi dalla data di emissione della fattura. Se il pagamento è stato effettuato in più soluzioni, i termini decorrono dalla fattura relativa al saldo, insieme alla quale vanno inviate quelle parziali precedenti. In caso di spedizione a mezzo di raccomandata, vale la data del timbro postale.

3) Le eventuali variazioni nella ragione o nell'oggetto sociale del laboratorio, a cui viene affidata l'esecuzione della ricerca, devono essere comunicate agli uffici del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e per conoscenza allo I.M.I. Gli stessi uffici del Ministro provvederanno ad informare il laboratorio e l'I.M.I. dell'avvenuta modifica nell'albo.

4) La documentazione tecnica presentata dall'impresa è considerata congrua se consente di individuare il *tipo* (discipline scientifiche interessate; ricerca per migliorare prodotti o processi, per mettere a punto tecnologie e metodologie di progetto o produzione; ricerca che ha comportato la realizzazione di prototipi o di impianto pilota); la *qualità* (grado di originalità e complessità, con riferimento allo stato dell'arte); il *contenuto* (tema ed obiettivi previsti; risultati). In caso di presenza di attrezzature, anche se facenti parte di « sistemi-prototipo », la documentazione tecnica deve indicare se sono utilizzabili in produzione, per consentire la valutazione dell'entità dei recuperi.

5) Le disponibilità annuali per i contributi, previsti dall'art. 4 della legge n. 46 del 1982, vengono fissate con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. A ciascun trimestre solare viene attribuito, inizialmente, 1/4 delle disponibilità annuali. Il 40% delle disponibilità deve essere riservato alle imprese operanti nel Mezzogiorno, indipendentemente dall'ubicazione del laboratorio, a cui è stata commissionata la ricerca.

Per la determinazione dell'ammontare dei singoli contributi sono da tenere presenti i seguenti elementi:

la spesa ammissibile (al netto di IVA);

il limite per l'intervento massimo di 200 milioni di contributo a ciascuna impresa per anno solare;

le disponibilità relative al trimestre solare in esame;

il numero e la spesa complessiva ammissibile, relativamente alle domande pervenute nel trimestre solare.

Nel caso si renda necessario un supplemento di documentazione, il trimestre di riferimento è quello in cui perviene la documentazione di completamento. Trascorsi tre mesi dalla richiesta di documentazione suppletiva, senza che essa pervenga all'I.M.I. o che ne venga, comunque, motivato il ritardo, la domanda viene considerata decaduta.

Qualora le disponibilità del trimestre lo consentano, nell'ambito delle quote Nord e Sud, il contributo deve essere erogato secondo la massima percentuale d'intervento (50 %), per la spesa ammissibile, relativa a ciascuna domanda pervenuta o completata nel trimestre. In caso contrario, viene individuata la percentuale media di intervento come rapporto (sia per la quota Nord, che per quella Sud): disponibilità/somma complessiva ammissibile.

Eventuali residui che risultino al termine di ciascun trimestre vengono trasferiti in un unico conto di fine anno.

Le imprese, alle quali sia stato erogato un contributo inferiore al 50 % delle spese, fruiranno di tale disponibilità, in una misura percentuale tale da ridurre le eventuali disparità di trattamento nelle erogazioni avvenute nel corso dell'anno.

6) La relazione trimestrale dell'I.M.I. dovrà contenere gli importi erogati nel trimestre (numero, importo minimo-massimo-medio, percentuale media); informazioni aggregate sui richiedenti, sulle attività svolte, sulle previsioni di utilizzazione; l'elenco dei richiedenti, importi erogati, laboratori; l'elenco delle esclusioni motivate.

Roma, addì 9 luglio 1984

Il Ministro: GRANELLI

(3752)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso, per titoli, a undici posti, elevati a diciassette, di commesso nel ruolo del personale ausiliario.

Nel Bollettino ufficiale della Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria artistica e scientifica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo supplemento al n. 2 (aprile-giugno 1984), è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1984, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del pubblico concorso, per titoli, a diciassette posti di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) del personale ausiliario di detta amministrazione, bandito con decreto ministeriale 23 dicembre 1981.

(3657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università dell'Aquila

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quattro posti di sesto livello retributivo funzionale presso l'Università dell'Aquila, area funzionale delle biblioteche, profilo professionale: assistente bibliotecario.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura del 30%.

Titolo di studio richiesto: maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(3768)

Diario prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

Le prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di elettronica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 14 maggio 1984, già fissate per il giorno 28 luglio 1984, si terranno presso i locali del dipartimento di elettronica della facoltà di ingegneria alle ore 9 del giorno 10 settembre 1984.

(3769)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università della Tuscia di Viterbo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di agraria:

istituto di chimica agraria . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze biologiche, chimica, medicina veterinaria, scienza della produzione animale, scienze agrarie e scienze forestali.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso la facoltà di agraria a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* con inizio alle ore 8,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

(3770)

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a tre posti di dattilografo nel ruolo della carriera esecutiva del personale degli uffici, per gli uffici, opifici e stabilimenti situati nella regione Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale, parte seconda, relativo al mese di febbraio 1984 (pubblicato il 18 giugno 1984) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è pubblicato il decreto ministeriale 1° agosto 1983, n. 00/60742, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1984, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 292, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1980, n. 00/35207, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 138 del 10 luglio 1980.

(3706)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria, da destinare presso il compartimento della viabilità per la Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nella seconda edizione straordinaria del Notiziario e Bollettino ufficiale dell'A.NA.S. del 2 luglio 1984 è pubblicato il decreto ministeriale 12 gennaio 1984, n. 596, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1984, registro n. 3 A.N.A.S., foglio n. 151, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera ausiliaria dell'A.N.A.S. indetto con decreto ministeriale 16 febbraio 1979, n. 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 1979, registro n. 4, foglio n. 121.

(3616)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 194 del 16 luglio 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Aero club d'Italia: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (mansioni di autista).

Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti: Prova di idoneità professionale per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227